

## CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.

Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*

*Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 "le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, "tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie". La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.*

***La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, "sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti".***

### SCUOLA PRIMARIA

#### Criteri di ammissione alla classe successiva

**L'ammissione si realizza quando:**

- I livelli di apprendimento risultano raggiunti;
- I livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non pregiudicare il successivo processo di apprendimento;
- I livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione soprattutto per quanto concerne l'acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.

#### Criteri di non ammissione alla classe successiva

La non ammissione alla classe successiva si concepisce come evento eccezionale che va deliberata **solo all'unanimità del team**, considerandola come:

- possibilità per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- evento da considerare in particolare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono l'acquisizione di particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I secondaria di primo grado);
- evento da considerare qualora siano stati adottati interventi mirati di recupero e di supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell'allievo.

**La famiglia deve essere preventivamente informata dell'evento e l'alunno accuratamente preparato.**

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrano anche disgiuntamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati interventi di recupero e l'attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati produttivi;
- mancanza di frequenza continua, non giustificata da adeguata motivazione.
- In casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore, per unanime giudizio del team di insegnanti, famiglia ed equipe terapeutica, al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze

Vengono considerate deroghe ai criteri sovraesposti:

- le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.
- le assenze prolungate per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- le assenze prolungate dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.